

*COMUNE DI LUCIGNANO*  
*Provincia di Arezzo*

*CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUCIGNANO E LA BANCASCIANO CREDITO COOPERATIVO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE NEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI LUCIGNANO*

L'anno duemilaquattro il giorno primo del mese di luglio, nella sede municipale di Lucignano con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/4/2004, esecutiva, ed alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Bancasciano Credito Cooperativo in data 29/06/2004;

T R A il Comune intestato, Codice Fiscale n. 00243790516, rappresentato da Tiziana Virgili nata a Lucignano (AR) il 16/3/1961, la quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Responsabile di Posizione Organizzativa ai sensi della vigente normativa;

e il sig. De Munari Giovanni, nato ad Asciano il 02/08/1948, ivi residente in Via del Canto, 3 e domiciliato per la carica di Presidente in Asciano (SI) nella sede dell'Istituto di credito Bancasciano Credito Cooperativo con sede in Asciano, Piazza Regina Elena, 1 (C.F. 00088800529) autorizzato al presente atto in virtù della deliberazione sopra citata, si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1** - Il Comune di Lucignano, che nel prosieguo della presente scrittura sarà indicato per brevità "Comune", si impegna a stanziare nei propri bilanci di previsione somme definite in sede di approvazione degli stessi, finalizzate alla concessione di contributi in c/interessi su finanziamenti (massimo quinquennali) a tasso agevolato e con vincolo di destinazione erogati dalla Bancasciano Credito Cooperativo, che nel prosieguo per brevità sarà chiamata "Banca", agli aventi diritto e per gli interventi edilizi previsti nella presente convenzione.

**ART. 2** - Il Comune emanerà un apposito bando per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 ai soggetti indicati nel successivo art. 5. I provvedimenti di approvazione delle graduatorie degli aventi diritto con il relativo importo del computo metrico estimativo dei lavori saranno inviate dal Comune alla Banca mentre la stessa comunicherà tempestivamente al Comune i singoli finanziamenti stipulati con gli oneri a carico del Comune relativi sia all'anno della stipula che ai successivi anni di ammortamento. Resta inteso che il Comune si impegna a liquidare alla Banca il contributo in c/interessi alle scadenze e nella misura stabilita al successivo art. 6 della presente convenzione e per tutta la durata dei finanziamenti già erogati, fatta salva la revoca prevista dal successivo art. 7.

**ART. 3** - I finanziamenti di cui al precedente art. 1 dovranno essere stipulati presso la Bancasciano Credito Cooperativo e verranno concessi, per le fattispecie tassativamente elencate nell'art. 4 della presente convenzione, per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri storici del Comune di Lucignano.

L'importo dei finanziamenti in questione non potrà essere superiore al 75% del valore dell'intervento al netto dell'I.V.A. e comunque non superiore all'importo di cui al successivo art. 6 comma primo.

**ART. 4** - Sono oggetto di finanziamento:

- 1) le iniziative di manutenzione straordinaria, risanamento, restauro, nonché di ristrutturazione edilizia degli immobili adibiti a civile abitazione ivi comprese le relative pertinenze;
- 2) le iniziative di manutenzione straordinaria, risanamento, restauro, nonché di ristrutturazione edilizia dei locali adibiti a negozi commerciali ed a laboratori artigianali.

Detti interventi dovranno essere compatibili con la normativa urbanistica ed i regolamenti comunali vigenti.

**ART. 5** - Sono soggetti dell'iniziativa le persone fisiche e le società, regolari di persone e di capitali, proprietarie, usufruttuarie e locatarie degli immobili purchè operanti nel centro storico.

In caso di intervento su unità immobiliari locate, o concesse in usufrutto a terzi, questi dovranno produrre dichiarazione di assenso rilasciata in forma autentica dal proprietario. Sono esclusi dall'iniziativa i soggetti o gli immobili già beneficiari di contributi ai sensi della presente convenzione.

**ART. 6** - Ciascun finanziamento erogato dalla Banca non potrà superare la somma di € 15.000 e sarà assistito dal contributo del Comune in conto interessi in modo tale da ridurre il tasso di interesse a carico del mutuatario di 1,5 punti percentuali.

Resta inteso che il contributo che rimarrà a carico del Comune per tutta la durata del finanziamento è di punti percentuali 1,5 e sarà liquidato semestralmente alla Banca con i seguenti termini il 31/3 e 30/9, rispettivamente per il primo ed il secondo semestre solare di ciascun anno.

**ART. 7** - Le opere oggetto della presente convenzione dovranno essere iniziate entro un anno e terminate entro tre anni dal rilascio della concessione edilizia e/o della comunicazione di inizio attività per quegli interventi per i quali non necessita né autorizzazione né concessione. La violazione dei termini suddetti comporta l'immediata revoca del contributo da parte dell'Amministrazione Comunale ed il rimborso da parte del beneficiario del contributo in c/interessi da essa Amministrazione corrisposti e da questo percepiti. Analogamente ed in via generale, la revoca del contributo conseguirà anche in caso di morosità dell'assegnatario, che l'Istituto di Credito provvederà immediatamente a segnalare al Comune per i provvedimenti di propria spettanza.

**ART. 8** - Le domande, indirizzate in duplice copia al Sindaco del Comune, dovranno contenere il numero e la data della concessione o numero di protocollo e data di presentazione di inizio attività edilizia.

Le domande potranno essere presentate in qualunque momento sotto la vigenza della presente convenzione e saranno esaminate con cadenza semestrale. Resta inteso che domande ammissibili ad ogni effetto ma non finanziabili per insufficienza di fondi verranno inserite nelle graduatorie relative al successivo finanziamento salva la eventuale interruzione dell'iniziativa.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) computo metrico estimativo dell'opera;
- b) copia della licenza rilasciata per l'esercizio delle attività per quanto concerne gli interventi di cui al n. 2 dell'art. 4 della presente convenzione;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui l'interessato dichiara di non fruire di analoghi benefici;
- d) eventuale dichiarazione di cui al precedente art. 5.

**ART. 9** - Nell'assegnazione dei finanziamenti verranno adottati i seguenti criteri di priorità:

- a) per interventi nella prima abitazione : punti 5;
- b) per interventi nella seconda abitazione: punti 5;
- c) per interventi dalla terza abitazione in poi: punti 1;
- d) per interventi su negozi commerciali e laboratori artigiani punti 5
- e) per interventi riguardanti anche la facciata maggiorazione di punti 4

Le graduatorie degli aventi diritto ai finanziamenti di cui alla presente convenzione verranno stilate con cadenza semestrale approvate dalla Giunta Comunale e comunicate alla Banca con la dicitura che nulla-osta alla concessione dei relativi finanziamenti, per le opportune determinazioni.

**ART. 10** - I finanziamenti saranno concessi nella forma di finanziamenti chirografari, massimo quinquennali a rimborso rateale mediante rate mensili. Il tasso di interesse a carico dell'assegnatario del contributo, sarà commisurato all'Euroribor a sei mesi, maggiorato di un punto percentuale così come rilevato alla data della concessione del finanziamento, al netto della contribuzione di cui al precedente articolo 6, comma 1.

Alla Banca, a titolo di rimborso spese di istruttoria, verrà riconosciuta dal richiedente una commissione fissa pari ad € 50,00.

A carico del mutuatario saranno altresì gli oneri fiscali e le eventuali spese tecniche inerenti al finanziamento medesimo.

**ART. 11** - I finanziamenti verranno concessi e erogati secondo le leggi vigenti, nonché le norme statutarie e regolamentari della Banca, ai cui organi amministrativi è demandato il giudizio insindacabile sulla concedibilità o meno del finanziamento richiesto.

**ART. 12** - E' prevista la possibilità che la Banca conceda degli affidamenti in prefinanziamento nella forma di apertura di credito in c/c, per una durata massima non superiore a sei mesi, al tasso di riferimento ordinario praticato al momento della concessione, sulla base dell'Euroribor a sei mesi maggiorato di punti 1,50, condizioni accessorie applicabili alla migliore clientela, per un importo pari a quello che si intende poi richiedere come mutuo ai sensi della presente convenzione.

Decorso sei mesi tale prefinanziamento, se non estinto, verrà regolato alle condizioni applicabili alla clientela ordinata.

Alla domanda di prefinanziamento dovrà essere allegata la documentazione evidenziata alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 8 della presente convenzione.

La Banca, ad insindacabile giudizio dei propri organi deliberanti, si riserva il diritto di respingere le richieste di prefinanziamento.

**ART. 13** - In caso di revoca del contributo da parte del Comune, questo è tenuto a darne comunicazione immediata alla Banca. In caso di estinzione anticipata del mutuo, sia volontaria che forzata, la Banca deve darne immediata comunicazione al Comune.

La revoca del contributo può integrare, a giudizio della Banca, gli estremi per la decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c., facoltizzandola ad agire nel modo che riterrà più opportuno per il recupero delle somme ad essa dovute per linea capitale, interessi e spese e per il recupero, per conto del Comune, degli interessi da questo già versati.

**ART. 14** - Alla Banca spetta il diritto di recedere, solo in caso di morosità dell'assegnatario, dai finanziamenti posti in essere nonché di promuovere tutte le iniziative che riterrà più opportune per la tutela dei propri diritti di credito e per il recupero di quanto ad essa dovuto.

**ART. 15** - La presente convenzione ha validità fino al 30/6/2007, rinnovabile con specifico atto deliberativo della Giunta e degli Organi della Banca.

**ART. 16** - Le pubblicazioni dei bandi verranno effettuate a cura del Comune.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ed il relativo onere, così come gli ulteriori eventuali derivanti dalla sottoscrizione del presente atto, saranno tutti a carico dell'istituto di credito convenzionato.

*IL COMUNE*

*LA BANCA*